

Statuto dell'Associazione

"ReAlps E.T.S."

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

1. Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (di seguito anche d.lgs.117/2017), è costituita un'associazione che assume la denominazione di "ReAlps E.T.S." (di seguito anche Associazione).
2. L'acronimo E.T.S. e la denominazione Ente del Terzo Settore possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Udine, in Via Fernando Franzolini, 1. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
 - a. contribuire a dare attuazione agli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione;
 - b. consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
 - c. sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
 - d. valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
 - e. favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
 - f. promuovere e valorizzare le attività giovanili, la creatività e la produzione culturale dei giovani, favorendone la partecipazione attiva alla vita culturale, sociale ed europea, la crescita della consapevolezza critica, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conoscenza delle identità, delle tradizioni e delle minoranze, nonché la creazione di sinergie tra giovani, territori, comunità e istituzioni, operando in conformità alla normativa vigente in materia di associazioni giovanili.
2. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
3. In particolare, l'Associazione è costituita per promuovere la diffusione della cultura della rigenerazione territoriale, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale, con attenzione ai processi di recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio dismesso, alla cura e rinaturalizzazione del paesaggio e allo sviluppo di pratiche partecipative e comunitarie, con particolare riferimento ai contesti montani, alpini e di mezza montagna.
4. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

STATUTO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE il
27/03/2026
SERIE 3 - PRIVATI N. 147

490
27/03/2026

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

1. L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- a. Attività di interesse generale;
- b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- c. Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

- a. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale e senza scopo di lucro, le seguenti attività:

- Ricerca, analisi e mappatura di strutture sciistiche e infrastrutture montane dismesse o sottoutilizzate, con particolare riferimento ai territori alpini;
- Attività di ascolto, coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali, realizzate attraverso incontri pubblici, laboratori, interviste e processi di consultazione partecipata, nonché mediante la raccolta, produzione e rielaborazione di materiali fotografici e audiovisivi, finalizzati alla restituzione pubblica dei percorsi svolti, alla valorizzazione delle memorie individuali e collettive e all'attribuzione di nuovo valore culturale, sociale e identitario ai luoghi e ai manufatti oggetto di intervento;
- Co-progettazione di interventi di rigenerazione territoriale, urbana e paesaggistica, finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di manufatti dismessi per usi di interesse pubblico, sociale e culturale;
- Realizzazione di progetti di upcycling, autocostruzione e riuso creativo, anche mediante cantieri aperti, workshop pratici e residenze temporanee, con il coinvolgimento di cittadini, professionisti, studenti e volontari;
- Produzione di oggetti, spazi, installazioni e manufatti capaci di veicolare memoria storica, identità territoriale e nuovi significati collettivi;
- Promozione della cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, del turismo lento e responsabile e delle pratiche di rigenerazione partecipata;
- Attività di formazione, educazione e divulgazione, mediante corsi, seminari, conferenze, laboratori didattici, eventi culturali e percorsi educativi rivolti a diverse fasce di età;
- Comunicazione, documentazione e disseminazione dei progetti, attraverso pubblicazioni, mostre, produzioni audiovisive, strumenti digitali, attività editoriali e iniziative pubbliche;
- Collaborazione con enti pubblici e privati, amministrazioni locali, università, fondazioni, istituti di ricerca, associazioni e altri soggetti interessati ai temi della rigenerazione territoriale e dell'innovazione sociale;
- Partecipazione a bandi, programmi di finanziamento e progetti pilota, a livello locale, nazionale ed europeo, coerenti con le finalità associative;

- Ogni altra attività connessa, strumentale o complementare alle precedenti, purché coerente con le finalità dell'Associazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del d.lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Art. 9 Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017. Verso i volontari, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

2. Secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 Esercizio Associativo, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

1. L'esercizio associativo si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio associativo il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. Esso deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio.
6. Le scritture contabili sono tenute a norma dell'art. 87 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Art. 11 Responsabilità e assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d. da quote di partecipazioni societarie;
 - e. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f. dal fondo di riserva;
 - g. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'art. 8 comma 3 del d.lgs. 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali degli associati;

- b. dai proventi della gestione del patrimonio;
- c. dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- d. dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- e. dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- f. dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- g. dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- h. dalle erogazioni liberali;
- i. dai titoli di solidarietà;
- j. da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- k. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 Libri associativi e Registro dei Volontari

1. L'Associazione si dota dei libri associativi obbligatori previsti dall'art. 15 del d.lgs. 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'art. 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.
3. Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a metterli a disposizione del richiedente presso la sede associativa entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV Gli associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

1. L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato.
2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo art. 17. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, o un consigliere specificatamente delegato, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi 30 (trenta) giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3. Dell'accoglimento della richiesta deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. Gli associati, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti associativi presso la sede dell'Associazione. Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul libro degli associati.

4. La quota associativa corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

5. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da eventuali regolamenti.

Art. 16 Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto:

- a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legata all'acquisizione della qualifica di associato;
- c. a frequentare i locali dell'Associazione
- d. a partecipare alle assemblee;
- e. ad approvare e modificare lo statuto;
- f. ad approvare i bilanci;
- g. ad eleggere gli organi associativi e farsi eleggere negli stessi;
- h. a prendere visione dei libri associativi.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi associativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

3. Tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti associativi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi associativi. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata.

Art.17 Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti:

- a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c. a versare alle scadenze stabilite le quote associative decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

1. Gli associati perdono tale qualifica:

- a. per dimissioni;
- b. per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c. per decesso;
- d. per esclusione, a seguito di morosità, di perdita dei requisiti richiesti dallo statuto, di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, o per mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti.

2. Competente in merito all'esclusione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Associativi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

2. Qualora istituito, è organo associativo anche l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti.

Art. 20 L'Assemblea

1. È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

2. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (raccomandata a mano, posta, posta elettronica, notifica whatsapp, ecc.) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento.

4. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

5. Si riunisce presso la sede associativa o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

6. Quale Assemblea ordinaria:

- a. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio;
- b. approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- c. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d. nomina e revoca i componenti gli organi associativi;
- e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- g. delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- j. approva e modifica lo statuto;
- k. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

7. In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

8. Le assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberano lo scioglimento dell'Associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli artt. 26, 27 e 28 del presente statuto.

9. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli artt. 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

10. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

11. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'Assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 (cinque) voti.

12. Per eleggere i candidati alle diverse cariche associative, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

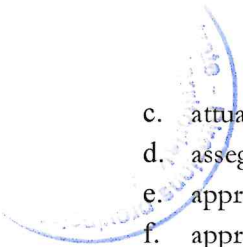
13. Si applica l'art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

1. È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del numero dei componenti stabilito dall'Assemblea di nomina. Nel caso di dimissioni di un numero di consiglieri inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo non decade e l'Assemblea può decidere, alla prima riunione utile, se ridurre il numero di componenti del Consiglio Direttivo o nominare i consiglieri per i posti vacanti, la cui carica scadrà alla data di scadenza dei consiglieri già in carica.

2. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- b. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

- 
- c. attua gli indirizzi dell'Assemblea;
 - d. assegna gli incarichi di lavoro;
 - e. approva i programmi di attività;
 - f. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività associativa;
 - g. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - h. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o due Vicepresidente/i;
 - i. fissa le quote associative ed i contributi richiesti agli associati per la frequentazione dell'attività associativa;
 - j. determina l'importo di eventuali contributi associativi integrativi qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
 - k. delibera in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
 - l. delibera circa l'ammissione degli associati, nonché l'esclusione degli stessi;
 - m. delibera un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
 - n. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
2. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Si riunisce presso la sede associativa o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi (raccomandata a mano, posta, posta elettronica, notifica whatsapp, ecc.) e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni dalla data di svolgimento.
4. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del d.lgs. 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.
5. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi
7. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.
8. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 -ter del Codice civile.

Art. 22 Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea tra tutti gli associati. Dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche associative, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno Vicepresidente. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi associativi. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

1. Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso art. 30. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
2. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del d.lgs. 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
3. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

1. Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.
2. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e seguenti del d.lgs. 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente
2. Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo ETS o la denominazione Enti del Terzo Settore non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 Modifiche allo statuto dell'Associazione

1. Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è

presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. L'Assemblea può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

